



PROPOSTA CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TELEMATICO

LITE - NORME GENERALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc.Coop. con sede in Reggio Emilia Via Meuccio Ruini, 74/d , si impegna a fornire il **Servizio  LITE** nel rispetto delle seguenti "Norme Generali di Servizio" e di quanto contenuto nei moduli "Richiesta di Adesione" e "Manleva", sottoscritti dal Socio richiedente il Servizio:

Art. 1 Definizioni

- Per "**CCFS**" si intende il Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc.Coop. CF/PI 00134350354 con sede legale in Reggio Emilia Via M. Ruini, 74/d – Indirizzo PEC ccfs@legalmail.it .
- Per "**Partner Tecnologico**" si intende la società Wiki Software International srl CF/PI 11760460011, anche indicato nel documento come "Wiki Software", con sede operativa in Via Cavour, 185 10091 Alpignano (TO) e sede legale a Venaria Reale (TO) Via Emilia, 1 - che a suo insindacabile giudizio si serve di strutture esterne per i ruoli di *certification authority* e conservatore a norma dei dati veicolati. Indirizzo PEC wikisoftwareinternational@pec.wsint.it . Wiki Software International opera in stretta sinergia con In.Te.S.A. Spa (Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di IBM Italia Spa, nodo del CBI), collocando la propria infrastruttura presso i *datacenter* di IBM; la sicurezza informatica e l'affidabilità della stessa sono gestite direttamente da IBM, con tutte le certificazioni possibili. Il sito di disaster Recovery è ubicato presso i tre datacenter di KPNQWEST, attualmente siti in Via Caldera a Milano.
- Per "**Banca Proponente**" si intende la Banca scelta dal Socio ai fini dell'assegnazione e gestione del codice SIA, e per l'attivazione contratto di fornitura del Modulo di comunicazione.
- Per "**Modulo di comunicazione**" si intende l'istanza di comunicazione informatica sicura fornita dalla Banca Proponente che consente la veicolazione dei flussi informativi e dispositivi verso e da la Struttura Tecnica Delegata;
- Per "**Struttura Tecnica Delegata**" si intende il Soggetto tecnologico delegato dalla Banca Proponente scelta dal Socio per lo svolgimento di attività tecnologiche, che sia iscritto nell'ESTEC istituito dalle Norme del Servizio CBI-Corporate Banking Interbancario.
- Per "**Servizio**" e "**BICTA**", si intende il Servizio  **LITE** che CCFS offre ai propri Soci correntisti per effettuare a distanza le operazioni di interrogazione e di disposizione dei conti correnti impropri accesi presso CCFS e le banche (operazioni tipiche del Servizio di Home Banking CBI-Corporate Banking Interbancario). BICTA lavora tramite un software del Partner Tecnologico che garantisce funzionalità di crittografia, possibilità di configurare il controllo accesso tramite IP (con blocco accesso degli IP non abilitati), autenticazione e autorizzazione dei file e delle attività, nel rispetto degli standard internazionali per la sicurezza. Attraverso l'Applicazione dedicata (Client Applet) denominata BICTA che utilizza protocolli comunicativi ad alta sicurezza, il Socio tramite propria connessione Internet aziendale o altra connessione in mobilità, non utilizza un browser web, bensì l'Applet suddetta che per comunicare con il server centrale gestito da Wiki Software International srl usufruisce del protocollo sicuro HTTPS attraverso la propria porta dedicata. L'applicazione BICTA dev'essere installata su personal computer o su device mobili, ed offre una pluralità di funzioni preordinate a soddisfare l'esigenza dei Clienti di utilizzare nella misura più ampia possibile il colloquio telematico da unica piattaforma per gestire le proprie relazioni sia con CCFS che con le banche.
- Per "**Servizio di Home Banking nella forma passante**" si intende l'attivazione presso la Banca Proponente del *Modulo di comunicazione* per la fruizione del servizio di Home Banking

CBI tramite un sistema sicuro di accesso e firma disposizioni, effettuati dall'interfaccia rappresentata dal Servizio BICTA;

- Per "**Sito**" si intende il sito di CCFS pubblicato sull'URL www.ccfs.it.
- Per "**Parti**" si intendono i soggetti del contratto di fornitura del Servizio, ossia il CCFS ed i suoi Soci che richiedono di utilizzare il Servizio.
- Per "**Sistemi di Identificazione**" si intende il "Codice Utente" e relativa "Password" ovvero i diversi sistemi e procedure di identificazione dei Soci che CCFS dovesse adottare, previa comunicazione ai Soci stessi.
- Per "**Moduli**" di "Richiesta di Adesione", "Manleva", "Scheda Tecnica" si intendono i moduli predisposti da CCFS che permettono al Socio di accettare la proposta di Contratto (rappresentata dalla presenti "Norme Generali di Servizio") per la fruibilità del Servizio.
- Per "**Contratto**" si intende l'accordo concluso tra CCFS e il Socio correntista relativo al Servizio e regolato dalle presenti "Norme Generali che regolano il Servizio".
- Per "**Norme Generali di Servizio**" si intendono le presenti condizioni generali del Servizio.
- Per "**Servizi/Prodotti**" si intendono i servizi e i prodotti finanziari offerti da CCFS attualmente e in futuro, al Socio e fruibili tramite il Servizio.
- Per "**Documentazione Informativa predisposta da CCFS**" si intende il documento contenente note tecniche relative al Servizio ed al suo utilizzo.

Art. 2 Ambito di Applicazione

Le presenti Norme Generali di Servizio si applicano ad ogni Socio, ed eventuali sue sub holding, che intendono usufruire del Servizio, consapevoli dei rischi connessi alla trasmissione dei propri dati attraverso le reti di telecomunicazioni.

Art. 3 Conclusione ed efficacia del Contratto

3.1 I moduli predisposti da CCFS (richiesta di adesione, proposta contrattuale-Norme generali, scheda tecnica, manleva socio e manleva sub-holding devono essere completati a cura del Socio, compilando gli appositi spazi senza alterarne il contenuto (eventuali alterazioni non saranno vincolanti per CCFS e le banche e non saranno tenute in considerazione), firmati da persona autorizzata ad operare con il CCFS (che abbia in precedenza depositato la propria firma) e inviati assieme alle presenti "Norme Generali che regolano il Servizio" sottoscritte per presa visione e accettazione, a mezzo posta a : Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo Soc.Coop. Via Meuccio Ruini, 74/d 42124 Reggio Emilia, oppure qualora CCFS deciderà di accogliere tale modalità di invio, a mezzo PEC con allegati firmati digitalmente se richiesto da CCFS. Il modulo manleva predisposto dalla banca proponente (manleva socio e manleva sub-holding) va compilato e trasmetto alle banche passive e proponente nella modalità da loro richiesta.

3.2 I moduli devono essere sottoscritti da un legale rappresentante del Socio che possa validamente operare con CCFS, o da altra persona da lui delegata ad operare con il CCFS. Con la sottoscrizione dei moduli il Socio accetta le presenti Norme Generali di Servizio. Il Contratto si intende concluso alla data del ricevimento da parte di CCFS di tutti i documenti debitamente compilati e sottoscritti.

3.3 Successivamente all'espletamento da parte di CCFS delle procedure di verifica della documentazione pervenuta nonché di impianto tecnico, il Contratto sarà operativo efficace e produttivo di effetti dal momento in cui CCFS invierà a mezzo e-mail i codici di accesso:
- all'utente Amministratore, per i *MULTIBANCA*;
- agli utenti che il Socio ha chiesto di censire, per i *MonoCCFS*.

3.4 Il Socio è consapevole che la mancata ricezione, da parte di CCFS, della documentazione necessaria e, in generale, della documentazione da esso eventualmente successivamente richiesta, può determinare la sospensione dell'efficacia del Servizio, nonché di ogni altro rapporto contrattuale che il medesimo Socio intende aprire e fruire attraverso il Servizio stesso.

Art. 4 Il Servizio

4.1 Il Servizio BICTA consente al Socio di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione tipiche di un home banking, in relazione ai rapporti di conto corrente improprio intrattenuti dal Socio stesso presso CCFS (forma *MonoCCFS*), o anche presso le Banche qualora il Socio abbia optato per utilizzarlo nella forma *MULTIBANCA*; in tale ultimo caso, appoggiando la disposizione a c/c bancario, è altresì possibile disporre anche pagamenti di tributi, quali ad esempio l’F24.

4.2 Qualora il Socio abbia deciso di utilizzare il BICTA nella forma *MULTIBANCA*, al fine di operare con le banche ha l’onere di concordare con una banca proponente di suo gradimento, il rilascio e la gestione di un cosiddetto codice SIA e di comunicarlo a CCFS, nonché di richiedere alla banca stessa l’attivazione del Servizio di Home Banking nella forma “*passante*” tramite un *Modulo di comunicazione*.

Il *Modulo di comunicazione* può essere gestito:

- direttamente dal Socio con configurazione e gestione completamente a suo carico;
- oppure dato in gestione dal Socio al Partner Tecnologico, al quale devono venire consegnate in forma riservata le credenziali di gestione: in tal caso la configurazione e la gestione sono totalmente in carico al Partner Tecnologico che attiva un collegamento attraverso internet con protocollo in un tunnel **https**, che prevede scambio di flussi cifrati *end-to-end* con la Struttura Tecnica Delegata con sistema a chiavi pubbliche pre-condivise.

Il Partner Tecnologico, consapevole delle responsabilità anche penali connesse all’incarico, assume la gestione del *Modulo di comunicazione* fornito dalla banca proponente con l’obbligo di veicolare esclusivamente:

- i flussi informativi ricevuti dalle banche, diretti ai codici SIA del socio e sue eventuali sub-holding;
- i flussi dispositivi diretti alle banche alimentati in BICTA dai codici SIA del Socio ed sue eventuali sub-holding.

4.3 Il Socio è tenuto ad indicare ad ognuna delle Banche Passive e di CCFS le funzioni per la cui esecuzione intende utilizzare il Servizio ed i relativi rapporti di c/c nonché a concordare le funzioni facoltative, e ad autorizzare le medesime Banche Passive e CCFS ad eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi inviati, assumendosi la responsabilità dell’autenticità, dell’esattezza e della completezza delle medesime istruzioni, fermi restando i controlli di carattere formale a carico delle Banche e di CCFS. A tal fine il Socio utilizza gli appositi moduli “Lettera di manleva” messi a disposizione dalla Banca Proponente e da CCFS; solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte delle Banca Passive e di CCFS, si potrà avviare lo scambio dei flussi elettronici.

4.4 CCFS potrà rendere disponibili, a propria scelta e discrezione, modalità e sistemi di comunicazione o interazione con il Servizio alternativi e/o aggiuntivi a quelli iniziali, nonché ogni altro sistema basato su tecnologie rese disponibili dal progresso tecnico.

I flussi devono essere predisposti secondo gli standard del Servizio, definiti in ottemperanza alle norme vigenti del CBI-Corporate Banking Interbancario, nonché ai tracciati proprietari comunicati da CCFS. I moduli opzionali “Interfaciatore” e “Cash Management” consentono l’alimentazione in BICTA di file con tracciati non standard e l’alimentazione personalizzata di tutte le disposizioni di tesoreria (ex WinGec e WinRic).

CCFS trasmette al Partner Tecnologico i flussi informativi relativi a tutti i rapporti (salvo eventuali conti *tecnici* che possono venire esclusi) che il Socio ha acceso con CCFS stesso - Il Socio si impegna ad accettare i flussi ad esso destinati.

La revoca delle istruzioni/disposizioni contenute nei flussi dispositivi inviati dal Socio è consentita solo qualora CCFS e/o la Banca non le abbiano ancora eseguite.

Il Partner Tecnologico a cui il Socio abbia dato in gestione il *Modulo di comunicazione* provvederà, per il tramite della Struttura Tecnica Delegata, individuata in base alla Banca Proponente scelta dal Socio, ad inoltrare alle Banche Passive tutti i flussi dispositivi elettronici di pertinenza di queste ultime.

Fermi restando i controlli di carattere formale, CCFS, il Partner Tecnologico e la Struttura Tecnica Delegata non sono responsabili di eventuali inesattezze, incompletezze, non tempestività dei dati trasmessi, disservizi di qualunque tipo che dovessero verificarsi nel ricevere, accettare e dare esecuzione alle disposizioni inviate nell'ambito del Servizio e, più in generale, del contenuto dei flussi inviati dal Socio tramite il Servizio, né della autenticità e della provenienza delle istruzioni contenute nei flussi inviati, tranne nei casi di dolo o colpa grave.

CCFS, il Partner Tecnologico e la Struttura Tecnica Delegata restano estranei ad ogni responsabilità derivante dalla esecuzione delle istruzioni così come ad esse pervenute, anche in assenza di apposita documentazione firmata dal Socio (documentazione che il Socio dovrà comunque fornire su semplice richiesta). CCFS e il Partner Tecnologico si impegnano a proteggere le informazioni contenute nei flussi inviati e ricevuti dal Socio (tramite criptazione dei flussi dispositivi e conservazione degli stessi, prima della trasmissione alla Struttura Tecnica Delegata; criptazione dei flussi informativi e conservazione degli stessi) da accessi non autorizzati ed a tutelare la riservatezza delle informazioni contenute nei flussi destinati alle Banche Passive e di quelli da queste ultime provenienti.

4.5 Firma dei flussi - Il Servizio consente al Socio di scambiare flussi dispositivi che siano stati precedentemente firmati nel rispetto dei criteri di firma assegnati agli utenti richiesti dal Socio stesso, o censiti dall'utente Amministratore. Il Socio prende atto ed accetta che:

- a) il Partner Tecnologico, eventualmente tramite la Struttura Tecnica Delegata, nell'interesse anche delle Banche Passive destinatarie di flussi predisposti dal Socio e firmati, effettuano controlli per assicurare la legittima provenienza delle disposizioni e l'assenza di errori formali;
- b) in caso di esito positivo del controllo di cui all'alinea precedente, il Partner Tecnologico prende in carico i flussi e li indirizza tramite connessione sicura a CCFS ed alla Struttura Tecnica Delegata per quelli diretti alle Banche;
- d) in caso di esito negativo del controllo di cui al primo alinea, il Partner Tecnologico blocca i flussi ed informa con tempestività i Soci mittenti indicando la motivazione.

4.6 Il presente Servizio telematico viene affidato a tempo indeterminato e ha effetto dalla data della sua sottoscrizione, restando inteso che il Servizio è esclusivamente una possibile modalità di comunicazione a distanza che, come tale, potrà subire interruzioni o sospensioni, anche senza preavviso; in tali circostanze il Socio potrà rivolgersi con altri mezzi direttamente a CCFS e alle Banche.

4.7 Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il rapporto di conto corrente improprio di cui il Socio è titolare ed i connessi servizi di incasso e di pagamento.

4.8 Qualora il Socio necessiti di servizi e operatività ulteriori rispetto al livello previsto dal Servizio BICTA LITE, potrà contrattualizzare la fornitura direttamente con il Partner Tecnologico.

Art. 5 Utilizzo del Servizio

5.1 Per accedere al Servizio, il Socio, deve utilizzare un personal computer o altro *device* idoneo, su cui avrà installato l'Applicazione BICTA univocamente personalizzata (CCFS o il Partner Tecnologico gli trasmetterà via e-mail un apposito LINK con validità temporanea per scaricarla).

5.2 Il collegamento a BICTA è possibile 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno, fermi restando i limiti imposti dall'esecuzione in buona fede del contratto; il Socio è tenuto ad utilizzare il Servizio esclusivamente con le modalità indicate da CCFS.

5.3 Il Socio potrà familiarizzare ed apprendere il funzionamento di BICTA visionando la Documentazione Informativa trasmessagli da CCFS.

5.4 I Sistemi di Identificazione consentono l'accesso al Servizio e l'utilizzo dello stesso in modo univoco.

5.5 Codici Utente :

Per i Soci che utilizzano BICTA in versione *monoCCFS*:

CCFS procede alla generazione degli utenti come da modulo Scheda Tecnica presentata dal Socio, trasmettendo le credenziali via e-mail alla casella di ogni utente indicata nel suddetto modulo; è onere e responsabilità degli utenti variare la password temporanea al primo accesso e periodicamente, così come attribuirsi un PIN dispositivo che sarà anch'esso da variare periodicamente. A tutela della riservatezza dell'accesso, la Password temporanea darà accesso soltanto alla funzione di modifica della stessa e quindi solo successivamente l'utente potrà utilizzare il Servizio BICTA nella sua interezza.

CCFS e Wiki Software International sono esonerati da ogni responsabilità in merito all'effettivo potere dispositivo degli utenti che il Socio chiede di censire tramite il modulo **Scheda Tecnica** come utenti firmatari - ossia con potere dispositivo, sia per il Socio Holding, sia per eventuali Sub Holding.

Per i Soci che utilizzano BICTA in versione *Multibanca* CCFS e Banche:

CCFS procede alla generazione del solo utente **Amministratore** (che non ha poteri dispositivi) come da modulo Scheda Tecnica presentata dal Socio, trasmettendo le credenziali via e-mail alla casella indicata nel suddetto modulo, successivamente l'utente Amministratore potrà dar corso in autonomia alla generazione di tutti gli ulteriori utenti, inclusi quelli con potere dispositivo. A seguito di ogni nuovo inserimento e variazione dei profili esistenti con potere dispositivo, sarà prodotta automaticamente una mail alla casella mail (anche PEC) PEC indicata dal Socio nel modulo *Scheda Tecnica*, con il riepilogo delle *permission* autorizzative inserite o variate.

5.6 Firma Disposizioni:

il Socio a livello di *postazione* decide quale modalità di firma dispositiva adottare fra quelle disponibili (PIN ALFANUMERICO, FIRMA DIGITALE REMOTIZZATA di In.Te.S.A. Spa o eventuale altra *certification authority* fornita da Wiki Software International (concordata con il Socio), OTP via SMS su telefono cellulare o mail, o altre modalità che si dovesse introdurre). In relazione alla modalità di firma disposizioni scelta, il Socio esonera CCFS, Wiki Software International e la *certification authority* da ogni responsabilità in merito.

Nel caso si opti per il PIN ALFANUMERICO è onere degli utenti con poteri di firma attribuirsi un PIN da utilizzare in fase di firma disposizioni.

5.7 Il Socio è consapevole che per CCFS e le Banche Passive il Sistema di Identificazione comporta l'automatica attribuzione al Socio stesso delle istruzioni ricevute, con un possibile effetto immediato sui rapporti di conto corrente improprio che il Socio ha acceso presso CCFS e le Banche. Il Socio, pertanto, si obbliga a custodire i Sistemi di Identificazione ad esso attribuito con la massima cura e riservatezza, ad utilizzare il Servizio esclusivamente per le proprie esigenze aziendali, a non trasferire, concedere in uso, e comunque rivelare a terzi, i propri Sistemi di Identificazione.

In caso di furto, o perdita di riservatezza comunque riferibile ai Sistemi di Identificazione, il Socio potrà denunciarlo telefonicamente o via e-mail a CCFS e alle Banche Passive, facendo però seguire in ogni caso comunicazione scritta - a mezzo Raccomandata AR - sottoscritta dal legale rappresentante; fino al momento in cui detta denuncia scritta non sarà pervenuta a CCFS e alle Banche Passive, il Socio resta comunque responsabile di ogni impiego del Servizio e nulla potrà essere opposto a CCFS, alle Banche Passive e a Wiki Software International.

In caso di cessazione del Servizio, ovvero in ogni caso di richiesta da parte di CCFS, il Socio è tenuto a cancellare l'applicazione BICTA dai propri device.

5.8 Se il Socio non effettuasse alcun accesso al Servizio, CCFS avrà assolto comunque i suoi obblighi contrattuali, senza che il Socio nulla possa pretendere.

Art. 6 Disponibilità del Servizio - SLA

6.1 L'utilizzo del Servizio è consentito dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno, salvo quanto diversamente comunicato da CCFS mediante avvisi sul Sito o mediante comunicazioni via e-mail o telefoniche o fax.

6.2 Il Servizio potrà essere sospeso o interrotto in ogni momento, anche senza preavviso. Saranno sempre possibili interruzioni del Servizio dovute a motivi tecnici, di sicurezza e di ordinaria e straordinaria manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento. Ove possibile, le interruzioni ordinarie verranno preventivamente comunicate ai Soci tramite avvisi sul Sito o via e-mail. CCFS e Wiki Software International non saranno responsabili della mancata fornitura del Servizio in conseguenza di cause a loro non imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. Il Socio prende atto ed accetta che non sussisterà alcuna responsabilità di CCFS e Wiki Software International per inadempimenti dovuti a forza maggiore o a caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del loro controllo quali atti d'imperio, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, interruzione delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte delle strutture informatiche e/o telematiche di CCFS e Wiki Software International, interruzione dei servizi della rete interbancaria.

6.3 CCFS, e le Banche nelle comunicazioni relative ai flussi dispositivi inviati, si atterranno ai livelli di servizio (SLA) previsti dall'ACBI-Associazione del Corporate Banking Interbancario; Wiki Software International si atterrà agli SLA e agli *standard* previsti dal CBI - sito www.cbi-org.eu. Le informazioni contabili (flussi informativi) acquisibili dal Socio con l'utilizzo del Servizio e riguardanti i dati elaborati da CCFS e dalle Banche, sono riferite al giorno lavorativo bancario precedente a quello lavorativo di consultazione da parte del Socio, secondo il calendario in uso presso le Aziende di Credito, e sono quotidianamente poste a disposizione del medesimo indicativamente entro le ore 08.00 ora italiana del predetto giorno di consultazione, alla condizione che le tali informazioni siano state trasmesse in tempo utile.

6.4 CCFS rispetto alle disposizioni ricevute dai Soci si impegna ad inviare gli "esiti" in termini temporali tali da assicurarne la ricezione da parte del Socio prima che la relativa contabilizzazione venga comunicata con estratto conto o con documentazione cartacea.

6.5 Se il Socio necessita di definire SLA del Servizio BICTA più performanti, può definirli direttamente con Wiki Software International.

Art. 7 Rapporti su cui operare e condizione sospensiva generale

7.1 In forza del regolare accesso al Servizio, il Socio ha la facoltà di disporre a distanza dei rapporti contrattuali di c/c accessi presso CCFS e le banche passive compatibilmente a quanto offerto a distanza dal Servizio.

7.2 Le predette operatività a distanza restano in ogni caso subordinate all'insindacabile controllo dei soggetti destinatari banche passive e CCFS.

Art. 8 Rischi

8.1 Il Socio è responsabile per l'utilizzo, da chiunque effettuato, del Servizio per tutte le operazioni eseguite, tramite i propri Sistemi di Identificazione.

8.2 Poiché il Socio viene identificato da parte di CCFS esclusivamente mediante la verifica del Sistema di Identificazione secondo quanto specificato agli artt. 3, 4 e 5, lo stesso è tenuto a mantenere segreti tutti i codici riservati, che, nell'interesse del medesimo Socio, non devono essere conservati insieme né annotati in un unico documento.

8.3 Il Socio è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Sistemi di Identificazione nonché di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'utilizzo illegittimo, anche ad opera di terzi, e/o dallo smarrimento o sottrazione del Sistema di Identificazione stesso.

8.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del Servizio, il CCFS potrà sempre produrre, come prova dei contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il Servizio, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Socio, nonché eventuali ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche utilizzate per il funzionamento del Servizio ed i rapporti con il Socio. In BICTA tutte le disposizioni firmate, prima di essere spedite alla Banca o a CCFS, vengono storicizzate, criptate e firmate digitalmente; inoltre restano a disposizione per eventuali dispute, mentre il log di firma attesta tutti i firmatari di ogni singola distinta.

Nel caso in cui il Socio non provveda alla conservazione delle registrazioni, ovvero non sia in grado di reperire e/o stampare i dati oggetti di registrazione, faranno piena prova fino a querela di falso le registrazioni effettuate da CCFS

8.5 Il Socio si dichiara a conoscenza del fatto che l'utilizzo di sistemi telematici per la comunicazione aumenta i rischi normali di qualsiasi servizio a distanza; ne consegue che la fruizione del Servizio avviene per libera e consapevole scelta del Socio, con accettazione del maggior grado di rischio.

8.6 Il Socio accetta che CCFS possa, in ogni momento, sospendere a campione il Servizio, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione dello stesso al ricevimento delle conferme del caso.

Art. 9 Limiti operativi

9.1 Per le operazioni dispositive il Socio è tenuto ad operare, in ogni caso, entro i limiti operativi assegnati da CCFS e dalle Banche.

Art. 10 Blocco del Servizio

10.1 Oltre a quanto previsto dall'art.5, al Socio è data la possibilità di bloccare a sua discrezione l'utilizzo al Servizio mediante comunicazione da recapitarsi a mezzo Raccomandata A.R.

10.2 Il CCFS provvederà a bloccare il servizio entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione della sopracitata comunicazione.

10.3 CCFS e il Partner Tecnologico hanno facoltà di interrompere e/o sospendere l'esecuzione del Servizio per ragioni tecniche ed in relazione a tutte le esigenze connesse all'efficienza ed alla sicurezza del Servizio medesimo.

Art. 11 Assistenza

11.1 Il CCFS mette a disposizione tramite il Partner Tecnologico, un Servizio di Assistenza di base di 1° e 2° livello, che include la formazione di start-up, attivabile tramite uso dell'apposita funzione presente su BICTA o inviando mail alla casella assistenza.ccfs@wikisoftware.it .

Il Servizio è di uso intuitivo ed è supportato da apposito manuale d'uso e da un *help* in linea che appare al passaggio del puntatore del mouse sui pulsanti comandi.

Il Servizio di Assistenza di 1° livello potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che CCFS o Wiki Software International possano essere tenuti responsabili delle conseguenze di ritardi, sospensioni o interruzioni.

11.2 I Soci che ritengano opportuno ricevere una assistenza dedicata, con SLA di servizio diversi, possono sottoscrivere idoneo contratto con il Partner Tecnologico.

11.3 Delega di attività tecniche: CCFS si riserva la facoltà di delegare, in tutto o in parte, le attività relative alla realizzazione, alla gestione del collegamento e del colloquio telematico, all'assistenza e formazione ad altri soggetti, in particolare al proprio Partner Tecnologico. CCFS e/o il Partner Tecnologico, per garantire l'efficienza e la sicurezza del Servizio, si riservano la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle specifiche tecniche, avendo tuttavia cura di salvaguardare per quanto possibile la continuità del Servizio stesso.

Art. 12 Esecuzione degli ordini e relative comunicazioni

12.1 Le comunicazioni e le disposizioni del Socio a CCFS saranno eseguite nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei preavvisi vigenti.

12.2 E' facoltà di CCFS rifiutare di assumere gli incarichi conferiti dal Socio dandone comunicazione al medesimo senza obbligo di motivazione.

Art. 13 Modifica delle condizioni contrattuali

13.1 Il CCFS si riserva la facoltà di variare unilateralmente le presenti Norme Generali di Servizio per il caso di adeguamento delle stesse a disposizioni normative o regolamentari, ovvero per proprie esigenze organizzative.

13.2 Le comunicazioni saranno validamente fatte da CCFS mediante lettera semplice, o mediante avviso sulle pagine Internet del Servizio, o tramite e-mail ordinaria o PEC all'indirizzo indicato dal Socio, ferma la facoltà del Socio di recedere in qualsiasi momento.

Art. 14 Condizioni Economiche e Modifiche delle stesse

14.1 Le condizioni economiche applicate ai Servizi/Prodotti vigenti al momento della conclusione del Contratto sono riportate nel *Listino condizioni CCFS* consultabile da BICTA.

14.2 Il CCFS rende note mediante comunicazioni generalizzate sul Sito e/o circolari cartacee o via fax o e-mail ai Soci, le condizioni economiche di tutti i servizi/sistemi di comunicazione a distanza, compresi quelli che man mano verranno successivamente offerti ai Soci. In ogni caso, posto il principio contrattuale di silenzio-assenso convenuto con il Socio, questi potrà rifiutare le mutate condizioni recedendo liberamente dai rapporti in essere in qualsiasi momento.

Art. 15 Cessione del contratto.

15.1 Il Contratto non può essere ceduto a terzi. Qualsiasi atto di disposizione del Socio in merito non avrà alcun effetto.

Art. 16 Spese a carico del Socio

16.1 Sono interamente a carico del Socio:

- le spese della linea dati internet;
- i costi delle necessarie attrezzature per l'utilizzo del Servizio;
- gli strumenti di firma disposizioni, se diversi dal PIN alfanumerico, forniti da Wiki Software;
- le spese per eventuali software personalizzati e interfacce a seconda delle esigenze del Socio;
- i canoni per la fornitura e mantenimento da parte della Banca Proponente scelta dal Socio del *Modulo di Comunicazione* e dei codici SIA del Socio e delle eventuali sub-holding;
- i canoni stabiliti da CCFS indicati nel *Listino condizioni CCFS* consultabile anche da BICTA;
- la configurazione e gestione del *Modulo di Comunicazione* fornito dalla Banca Proponente solo nel caso il Socio decida di attivarlo nella propria sede, se viene invece ubicato presso il Partner Tecnologico tali attività sono coperte dal canone stabilito da CCFS;
- i canoni stabiliti dal Partner Tecnologico per la prestazione di servizi eventualmente ed espressamente richiesti dal Socio e non ricompresi nel canone corrisposto a CCFS.

Art. 17 Legge regolatrice e Foro Competente

17.1 Il presente contratto, le operazioni eseguite ed i contratti conclusi a mezzo del Servizio sono regolati dalla legge italiana.

17.2 Per qualsiasi controversia che insorgesse fra le Parti relativa alla interpretazione e/o esecuzione del Contratto sarà deferita al giudizio di un Collegio che siederà in Reggio Emilia, composto di tre arbitri: i primi due nominati (uno ciascuno) dalle parti e il terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due arbitri d'accordo fra loro. Qualora la parte convenuta non provveda a designare il proprio arbitro dopo venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro venti giorni dalla data della nomina dell'arbitro della convenuta, il Collegio verrà integrato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su richiesta di una delle parti. Il Collegio dovrà pronunciare il lodo entro 60 (sessanta) giorni dall'ultima accettazione di nomina. Il Collegio opererà in via irrituale e secondo equità.

C.C.F.S. SOC. COOP.

PER ADESIONE

data _____ Socio Correntista - Ragione Sociale _____ Il Legale Rappresentante - Nome Cognome - Firma _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., il Socio da atto di aver presa attenta visione e di approvare specificatamente le seguenti clausole: artt.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17.

data _____ Socio Correntista - Ragione Sociale _____ Il Legale Rappresentante - Nome Cognome - Firma _____